



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 486
del 06 OTT. 2016

OGGETTO: Convenzione con la Società Coop.va Sociale Onlus "Arc-En-Ciel " di Ragusa con sede legale in via Carducci n. 245 (precedentemente via Mario Leggio n. 44), per l'accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di seconda accoglienza sita a Ragusa in Via Benedetto Ciaceri

L'anno duemila secolo il giorno secc' alle ore. 15,40
del mese di Ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco sig. Teofenico Pellegrino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci		<u>si</u>
2) dr. Stefano Martorana		<u>si</u>
3) rag. Salvatore Corallo	<u>si</u>	
4) dr. Antonio Zanotto	<u>si</u>	
5) sig. ra Sebastiana Disca		<u>si</u>
6) prof. Gianluca Leggio	<u>si</u>	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Sculopino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di pari oggetto n 95060

Sett. VIII Del 23/09/2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE


Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

07 OTT. 2016 fino al 22 OTT. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, il 07 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Saloni Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, il

07 OTT. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07 OTT. 2016 al 22 OTT. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera
Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07 OTT. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07 OTT. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da
Ragusa, il
07 OTT. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

VIII

Prot n. 95060 /Sett. VIII del 23/09/16

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Convenzione con la Società Coop.va Sociale Onlus "Arc-En-Ciel " di Ragusa con sede legale in via Carducci n. 245 (precedentemente via Mario Leggio n. 44), per l'accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di seconda accoglienza sita a Ragusa in Via Benedetto Ciaceri

Il sottoscritto Dott. Antonio Roberto Cascio, Dirigente del Settore 8° propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge regionale n. 22/96 di riordino degli interventi dei servizi socio assistenziali in Sicilia;

Vista la legge n. 338/2000 legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il decreto legislativo 25/07/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" con il quale si disciplinano, tra l'altro le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello stato;

Preso atto che i cambiamenti normativi e sociali determinano la necessità di ampliare l'offerta dei servizi socio – assistenziali prevedendo nuove tipologie di servizio più aderenti ai bisogni espressi sul territorio;

Preso atto del flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane e necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;

Preso atto che la Regione Sicilia, al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, in rispetto al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, ha previsto l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuali accertamenti dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'Unione Europea e la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato;

Visto il DPRS n. 600 del 13/08/14 inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettati le norme di carattere generale inerenti l'ambito d'applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;

Visto il DPRS n. 513 del 18/01/2016 riguardante l'approvazione degli standard minimi, strutturali e organizzativi, per l'accoglienza di secondo livello in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettati le norme di carattere generale inerenti l'ambito d'applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;

Vista la nota assunta al n. 63783 di protocollo del 09/06/2016 con quale la società cooperativa sociale onlus "Arc-En-Ciel" di Ragusa con sede legale in via Carducci n. 245 (precedentemente via Mario Leggio n. 44), ha chiesto la stipula di una convenzione per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di primissima accoglienza sita a Ragusa in via Benedetto Ciaceri, autorizzata al funzionamento, per n. 15 minori con decreto R.S. n. 1168 / serv2 del 26/05/2016 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Sicilia;

Rilevato che l'attività di accoglienza è iniziata il 13/06/2016 e che come da apposite circolari della Prefettura, per l'accoglienza dei MSNA è possibile accedere ai finanziamenti del Ministero dell'Interno;

Vista la nota n. 8855 del 25/07/2014 del Ministero dell'interno con la quale, tra l'altro, viene specificato..."*Che i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. n. 135/2012, gestito*

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad € 45,00, che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale”;

Vista la nota n. 63247 di prot. del 07/06/2016 con la quale questo ufficio ha rappresentato alla Coop.va sociale onlus “Arc-En-Ciel” che, tenuto conto delle disposizioni ministeriali in materia di rette per l'accoglienza dei M.S.N.A. , l'ammontare delle stesse viene stabilito in € 45,00 (Iva Inclusa) pro-capite/prodie e saranno corrisposte a seguito dei trasferimenti delle relative somme da parte del Ministero dell'Interno e che nessun altro importo sarà corrisposto in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Vista la nota assunta al n. 90159 di prot del 08/09/2016 con la quale la cooperativa sociale onlus “Arc-En-Ciel ” ha espresso l'assenso e l'adesione a quanto delineato dal Comune;

Ravvisata la necessità di stipulare apposita convenzione con la predetta cooperativa, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di accedere ai finanziamenti e regolamentare con loro il rapporto contrattuale;

Visto l'art. 15 della L.R. n. 44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- 1) Prendere atto che con nota n.8855 del 25/07/14 il Ministero dell'Interno ha specificato che “ *i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad € 45,00, che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale”;*
- 2) Autorizzare la stipula di Convenzione con la Società Coop.va Sociale Onlus “Arc-En-Ciel ” di Ragusa per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (msna) presso la struttura di seconda accoglienza denominata IKRAM sita a Ragusa in via Benedetto Ciaceri per n. 15 minori.
- 3) Approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Dare atto che il servizio rientra fra le prestazioni verso terzi e che pertanto verrà accertato in entrata al cap. 550 cod. 9.02.01.02.001 correlato in uscita al capitolo 2430 – codice 99.01-7.02.99.99.999
- 5) Demandare al Dirigente del Settore VIII l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 23/2/16


Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 4/10/2016 Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità

Ragusa, 05-10-2016



Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Scialdone

Motivazione dell'eventuale parere contrario:


Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

Schema di convenzione

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento



Visto l'Assessore al Ramo

Il Capo Servizio



COMUNE DI RAGUSA

N° 486 del 06 OTT. 2016

N. _____ di Repertorio

Affidamento, per anni tre, del servizio di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati alla cooperativa sociale onlus "Arc-en-ciel" con sede legale a Ragusa in Via Carducci n. 245

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Ragusa
nella Segreteria del Comune di Ragusa

Avanti a me Dr Vito Vittorio Scalogna, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

Il Dott. Antonio Roberto Cascio nato a Ragusa il _____, il quale interviene nella qualità di Dirigente del Settore VIII - "Servizi Sociali, politiche per la famiglia. Pubblica Istruzione, politiche educative, Asili Nido" del Comune di Ragusa - C.F./P.I. 00180270886 - domiciliato presso la residenza comunale sita in C.so Italia n.72 per le funzioni;

E DALL'ALTRA

Il Sig. Roberto Criscione nato a ----- residente a ----- Via ----- il quale interviene nella qualità di Presidente della Cooperativa sociale onlus "Arc-en ciel" - Cod. Fiscale e P.IVA ----- con sede Legale in Via Carducci n. 245.

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- la Regione Sicilia, al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, in rispetto al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, ha previsto l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuali accertamenti dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'Unione Europea e la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.

- la Regione Sicilia:

- a) con DPRS n.600/Gab del 13/08/14 ha approvato gli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;
- b) con DPRS n. 513/Gab ha approvato gli standard per le strutture di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati. Queste forniscono un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l'inserimento in strutture che garantiscono

l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

- Con DM del 12/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernenti le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che fissa in € 45,00 pro die, pro capite la misura del contributo statale per l'accoglienza prestata nell'ambito delle strutture autorizzate e con nota n. 14241 del 26/11/14, attesa la mancanza di posti nello SPRAR e in considerazione del preminente interesse del minore, lo stesso Ministero ha ritenuto opportuno corrispondere ai Comuni la somma di €. 45,00 (IVA inclusa) per ogni giornata di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, assimilando la fattispecie agli interventi assistenziali al di fuori dei centri;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. del è stata autorizzata la stipula della convenzione con la cooperativa sociale onlus "Arc-en-ciel", per l'accoglienza, in totale, di n. 15 minori stranieri non accompagnati presso la struttura sita a Ragusa in Via Ciaceri n. 7;

-Con Decreto n. 1168/Serv. 2 del 26/05/16 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, ai sensi della Legge Regionale n. 22/86, la struttura Ikran è stata autorizzata al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di Minori, tipologia Struttura di secondo livello (M.S.N.A.) presso la sede sita a Ragusa in Via Benedetto Ciaceri n. 7 per una ricettività di n. 15 unità.

Visti i documenti e le autocertificazioni rese dalla cooperativa registrate al protocollo generale al n. 69739 del 27/06/2016;

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue

Art. 1) Oggetto - La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti l'accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati che provengono dai centri di prima accoglienza. Tali strutture sono atte a consentire lo sviluppo complessivo della persona garantendo al minore un percorso di crescita dell'identità personale e sociale e creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita.

L'inserimento dei minori è consentito, su disposizione dell'autorità giudiziaria della Questura/Prefettura.

Art. 2) Obblighi contrattuali - L'Ente Gestore si obbliga :

- ad adempire a tutte le prestazioni riguardanti i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto delle normative in materia;
- a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse;
- a rispettare quanto previsto dal D.Lg.vo 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- a sollevare e tenere indenne il Comune di Ragusa da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese,

fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto, di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Art. 3) Destinatari - I destinatari del servizio sono complessivamente n.15 minori stranieri non accompagnati di sesso maschile di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, trasferiti dai centri di prima accoglienza. Nella struttura possono, eccezionalmente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, essere accolti minori di genere diversi da quelli di riferimento, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18 anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione. La struttura deve garantire l'accoglienza per 365 giorni l'anno per 24 ore giornaliere.

Art. 4) Prestazioni e attività - L'Ente gestore, nel perseguire l'obiettivo primario dello sviluppo armonioso del minore che gli è stato affidato è tenuto a svolgere attività educativo - formativa favorendo il rapporto con la comunità locale.

L'Ente gestore si impegna a:

- verificare lo stato di salute del minore attraverso il Servizio sanitario regionale, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro armonico sviluppo. Particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei minori che presentano specifiche o esigenze per i quali è necessario il coinvolgimento di professionisti qualificati.
- realizzare ed aggiornare il registro delle presenze dei minori presso la struttura
- predisporre una cartella personale tecnica che dovrà contenere: documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psicosociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente.
- per ogni minore deve essere definito un processo personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che sarà parte attiva nella definizione di...(del proprio) un progetto di vita autonomo.
- relazionare trimestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi erogati.
- facilitare l'instaurarsi di una convivenza il più possibile serena, tendente a facilitare socializzazione tra gli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona;
- predisporre l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- promuovere la formazione professionale e il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva;
- responsabilizzare i minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- garantire il sostegno psico-pedagogico, come metodo d'intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospitati;
- curare l'uso corretto ed attivo del tempo libero, i contatti con i coetanei di ambo i sessi e l'apertura alla realtà sociale;
- garantire la mediazione culturale, l'orientamento e l'assistenza legale;

-garantire la fornitura, in quantità necessaria, di vestiario e calzature decorosi adatti al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio dell'educatore; inoltre, devono essere forniti i prodotti per l'igiene personale e la biancheria necessaria per l'accoglienza residenziale (lenzuola, asciugamani, coperte, ecc.).

-stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i rischi di infortuni subiti dagli stessi minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria, nonché i danni arrecati dai minori all'interno e all'esterno della struttura. L'Ente contraente, inoltre, si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

- assicurare il trattamento alimentare secondo la tabella dietetica indicata dall'ASP nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

-erogare a ogni beneficiario un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese personali, come stabilito da direttive nazionali.

-esporre nei locali del centro di accoglienza la Carta dei Servizi e/o il Regolamento che disciplini il funzionamento della struttura di accoglienza. I documenti devono essere scritti e tradotti in più lingue al fine di facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro e la permanenza in struttura.

-garantire l'esercizio delle funzioni di accoglienza integrata, direttamente o attraverso il partenariato con altri soggetti e/o con il volontariato.

-rispettare le norme igienico sanitarie relative a qualità, conservazione e somministrazione di cibi e ingredienti, alla pulizia e all'igiene dei locali, degli arredi e dei suppellettili.

Il riscontro di tali adempimenti, sarà valutato attraverso una dettagliata relazione che la Cooperativa farà pervenire mensilmente al Servizio Sociale Professionale del Comune di Ragusa, dotandosi, inoltre, di uno strumento di valutazione, concordato con il servizio sociale di questo Ente, per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.

Art. 5) Personale – L'Ente gestore si obbliga ad impiegare operatori in possesso di formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura. Qualunque sia il livello e la complessità organizzativa, è opportuno prevedere la presenza di una équipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari, sia ai bisogni gestionali della struttura ed il coinvolgimento di personale con formazione adeguata e specifica e con competenze e capacità idonee. L'équipe deve essere composta dalle seguenti figure professionali con competenze specifiche ed impiegati in turnazioni che garantiscano il servizio 24h su 24h:

- Una unità responsabile della direzione e del coordinamento munita di un diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione" o di Laurea triennale in Pedagogia e Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico, per un impegno settimanale di almeno 15 ore;

- n. 3 educatori professionali e 1 mediatore culturale/educatore, per un complessivo impegno settimanale di 118 ore, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienza dell'Educazione e della Formazione", così come previsto dal Decreto Ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di II Livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio.
- n. 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze per 15 ore settimanali.
- La vigilanza per le ore notturne deve essere assicurata dalla figura del educatore/mediatore con disponibilità a svolgere i turni notturni, comunque in numero tale da garantire la necessaria turnazione, non inferiore a 2 unità. Per i requisiti formativi si rinvia a quanto sopra indicato per la figura del formatore e del mediatore linguistico-culturale.
- Dovrà essere assicurata la consulenza di un ulteriore mediatore culturale/linguistico per 15 ore annue per ciascun minore, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dagli stessi minori.
- Dovrà avvalersi del contributo di un consulente legale che garantirà un intervento di almeno 13 ore annue per ciascun minore ospite della struttura.

Per i profili di natura sanitaria l'ente dovrà ricorrere al Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP di Ragusa, secondo la vigente normativa.

L'ente gestore può, altresì, usufruire per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti.

L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente gestore dovrà esibire, su richiesta degli uffici comunali preposti, apposita documentazione.

I predetti profili professionali devono organizzarsi in equipe e lavorare in team per la realizzazione di un progetto comune che abbia come centralità il minore che si trova in condizioni di particolare vulnerabilità.

L'Ente gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Art. 6 - Trattamento dati personali – Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, del D. L.vo n. 196/2003.

Art. 7 – Definizione delle controversie – In caso di controversie relative al presente appalto è stabilita la competenza del Foro di Ragusa.

Art. 8 - Norme di comportamento – Il coordinatore/responsabile della struttura si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per

quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 9 - Registri - L'Ente Gestore è tenuto a:

- comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi;
- esibire in ogni momento al Responsabile del Comune il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'Ente Gestore, secondo quanto prevede la normativa vigente.

Art. 10 - Cauzione - A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto la Cooperativa Sociale Onlus "Arc-en-ciel" - Cod. Fiscale e P. Iva con sede in via Carducci n. 245, Ragusa, presta, in favore del Comune di Ragusa che, a mezzo del Dirigente del Settore VIII Dott. Antonio Roberto Cascio accetta, la cauzione definitiva di cui (Art. 103 del D.Lgs 50/2016) mediante polizza fidejussoria n..... dell'importo di € 73.912,5 della emessa in data..... e si obbliga a mantenere detta fidejussione fino alla definizione degli obblighi derivanti dal presente contratto di appalto

Art. 11 - Importo - Il Comune di Ragusa, in ottemperanza alle disposizioni della Prefettura in merito al Fondo Nazionale per l'Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati - 2016, corrisponderà all'Ente Gestore la somma di € 45,00 iva inclusa pro-die per ogni minore straniero non accompagnato ospite presso la struttura su disposizione della Prefettura/Questura o dell'Autorità Giudiziaria. Tale importo può subire modificazioni in caso di nuove disposizioni e norme in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il pagamento avverrà a seguito dei trasferimenti delle relative somme da parte della Prefettura competente al Comune di Ragusa. Nessuna altra somma è dovuta all'Ente Gestore, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Importo massimo presunto per anni tre: €. 739.125,00 pari ad €. 246,375 annui.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari - I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati ai precedenti articoli.

Il Rappresentante Legale della cooperativa, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/28 e dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, è il seguente:

Banca Cod. IBAN sul quale sono delegati ad operare: 1) 2)

Il legale rappresentante della cooperativa, nella qualità, si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico

bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CUP che verrà fornito dal Settore VIII sulla base degli accrediti del Ministero dell'Interno.

Art. 13 - Rendicontazione delle spese - Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Ragusa e si riferiscono solo ed esclusivamente per Minori Stranieri non Accompagnati.

Art. 14 - Durata - La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 13 giugno 2016 e fino al 12 giugno 2019. Il rapporto convenzionale sarà sospeso in caso di cancellazione della struttura all'Albo regionale di cui all'art. 26 della l. r. 22/86

Art. 15 - Esonero di responsabilità - L'Ente Gestore è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente Convenzione. L'Ente Gestore solleva il Comune di Ragusa da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell'attuazione della proposta progettuale di che trattasi.

Art. 16 - Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale - Qualora il Comune di Ragusa rilevi violazioni o irregolarità negli atti amministrativi e nell'osservanza di quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempienza all'Ente Gestore, assegnando allo stesso un termine di tempo utile e sufficiente per fornire le proprie giustificazioni. Il Comune di Ragusa se non ritiene adeguate le giustificazioni presentate, richiama verbalmente il Legale rappresentante dell'Ente Gestore al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un tempo utile e sufficiente. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune di Ragusa può proporre la risoluzione della presente convenzione, che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per ogni controversia è competente il foro di Ragusa.

Art. 17 - Allegati. Forma parte integrante e complementare del presente contratto il seguente allegato:

a) Polizza fidejussoria n. del sotto la lettera A)

Art. 18 - Sono a carico della Cooperativa sociale onlus "Arc-en-ciel" – Cod. Fiscale e P. Iva ----- sudetta, senza diritto di rivalsa contro il Comune tutte le imposte, tasse, contributi dello Stato, della Provincia e del Comune ed inoltre tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto, comprese quelle di registrazione e, essendo la Società una società a mutualità prevalente di tipo a/b e quindi Onlus di diritto, è esonerata delle spese di bollo dalle quali l'impresa è esente ai sensi del comma 8 dell'art. 10 del D.Lgs 460/97.

Art. 19 - Elezione domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata all'attuazione del programma di cui in oggetto, le parti eleggono domicilio:

Il Comune di Ragusa presso la Residenza Municipale, sita in C.so Italia n. 72

La Cooperativa sociale onlus "Arc-en-ciel" presso la sede legale sita in via Carducci n. 245 Ragusa

Art. 20 - Rinvio - Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia sia alle norme del C.C. che regolano la materia che alle norme regionali e nazionali in tema di minori stranieri non accompagnati. L'Ente Gestore e l'Ente Locale sono tenuti comunque all'osservanza di

tutte le leggi, Regolamenti, Decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione pubblica dandone lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine ----- e righi -----, in carta resa legale, viene firmato dalle parti e da me Segretario Generale, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. ____ del D.L.vo _____ -

Il Dirigente del Settore VIII (firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante della cooperativa sociale onlus "Arc-en-ciel" (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale, (firmato digitalmente)